



COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30
DEL 08/07/1997

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Fermo restando le disposizioni contenute nel D.P.R. 10.09.1990, N°285 ed in attuazione dello stesso, nessun cadavere può essere ricevuto nel locale cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta dell'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 09,07,1939, n°1238.

La stessa autorizzazione è necessaria per la sepoltura di parte di cadavere e ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/90.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunte età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'autorità sanitaria.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolta con la stessa procedura anche prodotti dal concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti nei due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'autorità sanitaria, accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Nel locale cimitero debbono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in essa la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra indicate.

ART. 2

Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserverà l'autorizzazione di cui all'articolo precedente.

Inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione il numero del campo e del cippo nonché della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazioni, trasporti cadaveri etc.;

ART. 3

I registri indicati nell'art. 2 precedente, debbono essere prodotti ad ogni richiesta degli uffici comunali.

ART. 4

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione di appartenenza del defunto.

ART. 5

Il cimitero si compone:

- a) di campi e fosse comuni;
- b) di tombe interrati individuali;
- c) di tombe e/o sarcofagi e cappelle gentilizie monumentali;
- d) di cappelle ed edicole funerarie;
- e) di loculi individuali;
- f) ossari comunali per resti mortali;
- g) della camera mortuaria e di quelle delle autopsie;
- h) aree per strutture uffici ed attrezzature cimiteriali.

FUNZIONI E CUSTODIA DEL CIMITERO

ART. 6

Il servizio di custodi è assicurato dal seguente personale:

- a) Custode, Responsabile del Servizio Cimiteriale, con funzioni aggiunte di manutenzione del cimitero;
- Il Custode, responsabile di tutte le operazioni cimiteriali, custodisce le chiavi del cimitero e dei locali di servizi, ritira e conserva presso di se l'autorizzazione prevista all'art. 6 del D.P.R. 285/90, tiene aggiornato l'apposito registro ed è tenuto a denunciare alla Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadaveri, ritira l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco ha l'incarico del trasporto del cadavere così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 285/90;
- Assiste alle operazioni di esumazione straordinarie ordinate dalla autorità giudiziaria o dal Sindaco e vigile sui serzi di seppellimento, esumazioni, sui trasporti etc..
- Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi nei loculi siano interamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- Vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e pertinenze;
- Impedirà che senza avviso ed autorizzazione del Comune vengano eseguiti lavori di qualsiasi genere su aree e costruzioni demaniali e su aree e costruzioni private, nonchè che vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi genere,
- Si accerti che giornalmente siano preparati il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri e predisponga per la tumulazione e seppellimento degli stessi.
- Esegue, inoltre, i piccoli lavori di manutenzione cimiteriale pulizia dei viali, dei campi di scerbatura degli stessi, profilamento dei viali, siepi, cespugli, piante e fiori, lo sgombero dei viali dai detriti ed immondizie varie ed ogni altro tipo di lavoro di manutenzione ai corpi di fabbrica comunale che si rendano necessarie, quali avvalendosi ove necessario della collaborazione distaccato, prevalendo su di questi e ne risulta responsabile sull'operato;
- Dà le necessarie assistenza e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziarie;
- Segnala tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto sulle proprietà pubbliche che private, al Comune.
- Il custode e l'eventuale personale addetto, nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa che sarà fornita dal Comune.

ART. 7

Il personale di custodia di cui al precedente articolo dipenderà da:

- 1) dal Responsabile dell'Ufficio tecnico Comunale per quanto riguarda sia manutenzione delle aree e costruzioni cimiteriali comprese le pertinenze di carattere pubblico, sia le costruzioni, aree e pertinenze di carattere privato;
- 2) dalle autorità sanitarie (Ufficiale Sanitario) per quanto attiene i problemi di natura sanitaria;

3) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.

DESTINAZIONE DELLE AREE CIMITERIALI

ART. 8

Il Comune mette a disposizione dei cittadini le seguente aree e strutture cimiteriali.

- 1) campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione dei cadaveri;
- 2) campi destinati per la costruzione di tombe e/o sarcofagi e cappelle gentilizie di carattere monumentale;
- 3) aree destinate per la costruzione di loculi;
- 4) aree, attrezzature e strutture cimiteriali.

Le aree di cui al presente articoli di cui ai punti 2 - 3 - 4 destinate per la costruzione di strutture edilizie realizzate a totale carico dei cittadini richiedenti, mediante concessione delle aree disponibile che sarà regolata nei successivi articoli.

ART. 9

Le aree destinate per la inumazione di cui al punto 1) del precedente articolo 8, restano di esclusiva disponibilità del Comune; è esclusiva ogni variazione di destinazione delle stesse, utilizzate per inumazioni di eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

ART. 10

Le aree di cui al precedente articolo di cui al punto 2, 3, 4 destinate per la costruzione di strutture edilizie realizzate a totale carico dei cittadini richiedenti mediante concessione, e le aree messe a disposizione dell'Amministrazione Comunale, sarà regolata nei successivi articoli:

ART. 11

Nessuna opera di qualunque genere anche di minima entità, può essere intrapresa nell'ambito cimiteriale, senza la prescritta autorizzazione che sarà rilasciata su richiesta effettuata in carta legale.

INUMAZIONI

ART. 12

I campi destinati alla inumazione di cui al precedente articolo 8, punto 1), saranno divisi a riquadri e saranno utilizzati mediante fosse cominciando da una estremità all'altra di ciascun riquadro fila per fila senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costruito da materiale resistente all'azione disgregante degli agenti atmosferici e portante un numero.

Sul cippo a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

ART. 13

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del campo del cimitero e, dopo che vi sia deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 14

Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50 una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno 0,50 da ogni lato.

ART. 15

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metalli o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa metallica, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportuna dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio dalla cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicurezza e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 16

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in casse di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 17

1. Per calcare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 13.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti ornamenti preziosi, etc.;

ART. 18

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone, e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammesse arbusti di altezza non superiore a mt. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombrò al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 19

1. Sulle fossi comuni è permesso il collocamento di croci e monumentini di lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri 10 anni.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

OSSARI COMUNI

ART. 20

L'Ossario Comunale è destinato per raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 285/90.

ART. 21

I campi e le aree destinati alla costruzione di strutture edilizie cimiteriali, come previsto nel precedente art. 8 di cui ai punti 2 - 3 - 4 destinate per la tumulazione delle salme, è regolata come segue.

ART. 22

Il Comune concede per l'uso privato ai cittadini che ne fanno regolare richiesta, le cui istanze vengono depositate ed elencate nell'apposito ufficio Comunale, le aree di cui all'art. 8 ai punti 2 - 3, mentre si riserva quelle di cui allo stesso articolo al punto 4, relative alle costruzioni di loculi cimiteriali comunali.

ART. 23

Le concessioni si distinguono in ordinarie e straordinarie ed hanno la durata di anni 99. Le stesse non possono essere concesse a persone che mirano a fare lucro.

ART. 24

Le concessioni ordinarie per l'uso privato, per la realizzazione di tombe, sarcofagi, monumenti, cappelle etc., possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad Enti, Corporazioni, Fondazioni e Associazioni.

ART. 25

Nel primo caso, (a) la concessione si intende fatta a favore del richiedente e/o da persone dallo stesso indicata destinataria dell'uso, con esclusione di ogni atto.

ART. 26

Nel secondo caso (b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della struttura edilizia, per eredità, ai loro legittimi successori che ne avranno diritto anche in mancanza di trasmissione ufficializzate di regolare concessione, escluso ogni altro.

ART. 27

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera (b) del precedente art. 24 sono compresi :

1. gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualsiasi grado;
2. I fratelli e le sorelle consanguinee;
3. Il coniuge;
4. In linea discendente le donne passate a marito conservano il diritto tramandato dal loro autore anche per il coniuge.

ART. 28

Nel terzo caso di cui alla lettera (c) art. 24 non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od Enti che mirino a fare oggetto di lucro o speculazione.

ART. 29

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera (c) del precedente articolo è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza della struttura edilizia cimiteriale (loculi, cappelle, etc.).

ART. 30

L'elenco dei soci o degli appartenenti agli Enti morali o sodalizi concessionari, viene depositato presso l'Ufficio Comunale dello Stato Civile che ne rilascia ricevuta.

Allo stesso Ufficio sarà tempestivamente ed non oltre 15 giorni comunicata ogni variazione di nuova iscrizione e/o cancellazione.

ART. 31

Avranno diritto alla sepoltura in tale strutture cimiteriali o sepolture realizzate da Enti e sodalizi, di cui all'art. 24 i soci e i loro discendenti in linea retta sino al 4° grado inclusi i coniugi, salvo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente concessionario.

ART. 32

I soci e i loro congiunti per la costruzione dei loculi, cappelle o strutture edilizie cimiteriali realizzati dagli Enti o sodalizi di appartenenza avranno sepoltura gratuita, salvo quanto previsto nello Statuto dell'Ente concessionario.

ART. 33

I soci che cesseranno di far parte del sodalizio e/o di un Ente morale, non avranno più diritto al seppellimento nelle cappelle o strutture cimiteriali realizzate dagli stessi Enti.

Nelle cappelle e/o strutture edilizie cimiteriali realizzate dagli Enti e sodalizi è vietato il seppellimento di cadaveri estranei ai componenti o soci del sodalizio salvo quanto descritto al precedente articolo 30.

RISERVA AREE CIMITERIALI

ART. 34

Le aree di cui all'art. 8 al punto 4) sono riservate al Comune per la costruzione di loculi Comunali da concedere ai cittadini per uso individuale privato, che ne fanno regolare istanza, che risulta depositata ed elencata nell'apposito Ufficio Comunale. Su dette aree il Comune, secondo le esigenze che saranno manifestate dai competenti uffici comunali realizzerà opere o colombari a più piani e più file. I loculi realizzati possono essere concessi anche in vivenza.

ART. 35

Il Comune per ogni lotto di loculi che andrà a realizzare regolamenteerà opportunamente lo stesso di volta in volta riservandosi in ogni lotto una percentuale di loculi, da destinare ai cadaveri che in vita non hanno provveduto alla richiesta di concessione e che comunque sono sprovviste.

ART. 36

Il costo del singolo loculo di volta in volta sarà determinato dalla spesa complessiva dell'opera diviso il numero dei loculi ricavati, compreso il costo del terreno e le spese generali affrontate dal Comune, con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 37

Le riserve come sopra indicate nell'art. 35 possono essere concesse al coniuge e/o parente vivente, solo in presenza del coniuge e/o parente discendente o ascendente defunto.

ART. 38

La concessione di cui all'art. 35 può essere anche negata dall'Amministrazione in presenza di opportune necessità e in mancanza di loculi cimiteriali.

ART. 39

La Giunta Municipale di volta in volta determinerà anche i costi di eventuali loculi di vecchia fattura che per qualsiasi evenienza dovessero risultare liberi.

ART. 40

Le nicchie o loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e/o ne risulta destinataria.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo il diritto di concessione individuale, che ne ha la durata di anni 99 dalla tumulazione della salma e non è rinnovabile.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o nicchia, facendo porre i resti mortali nell'ossario comunale.

ART. 41

I resti mortali, per quanto attiene sia i loculi e/o nicchie, tombe e/o sepolture individuali di cui in precedenza possono essere raccolti in speciali loculi ossari individuali.

ART. 42

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazione tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nella quale possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 20 del Codice Penale.

ART. 43

1. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eventualmente eccedente ai 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P. 21 ottobre 1975, n° 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

DETERMINAZIONE COSTO SUOLO CIMITERIALE

ART. 44

La competenza alla determinazione del costo per la concessione di cui ai precedenti articoli viene attuata dalla Giunta Municipale.

ART. 45

Oltre alle spese di concessione delle aree di cui all'art. 44 sono a carico del privato tutte le spese per la registrazione del contratto, diritti e quanto altro si rende necessario.

CONCESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

ART. 46

Per le concessioni ordinarie di aree di cui all'art. 22, la competenza è demandata alla Giunta Municipale.

ART. 47

La Giunta Municipale esaminerà le richieste secondo preciso ordine cronologico di cui all'elenco ufficiale predisposto dal competente ufficio, valuterà le stesse richieste e ne determinerà la priorità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 102.

La stessa, per l'esame e al determinazione di quanto sopra, può richiedere documentazione integrativa agli interessati e, accertata la esigenza, può disporre eventuali modifiche della graduatoria effettuata secondo l'ordine cronologico progressivo delle domande, motivandone le modifiche di cui al 1° comma del presente articolo.

Qualora si verifichi che nel gruppo di una famiglia vi siano più richieste, aventi diritto, ed in caso di discordanza fra famigliari, la concessione viene assicurata solamente al primo dei familiari che in ordine di tempo ha presentato domanda di richiesta di suolo cimiteriale.

ART. 48

La giunta Municipale, stabiliti i criteri di priorità, assegna i lotti e demanda il carteggio all'Ufficio Comunale competente che invita gli interessati all'accettazione e al perfezionamento della pratica di concessione così come determinata dalla Giunta Municipale.

La documentazione, previo parere dell'Ufficio competente sulla conformità della documentazione secondo il presente regolamento, viene trasmessa alla Giunta Municipale per l'adozione dell'atto deliberativo.

Il Concessionario verserà entro 10 giorni dalla comunicazione il 60% del costo della concessione il restante 40% a fronte della stipula del contratto di concessione.

ART. 49

L'eventuale rinuncia e/o non accettazione del lotto assegnata da parte del richiedente, preclude ogni altro diritto di ulteriore concessione di terreno cimiteriale, e la richiesta e l'eventuale documentazione integrativa è resa nulla.

CONCESSIONE STRAORDINARIE

ART. 50

La concessione straordinaria è demandata esclusivamente al Consiglio Comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva di destinare aree per la realizzazione di sepolture a carattere monumentale mediante la realizzazione di strutture esemplari di varia natura da concedere a figure e personalità illustri vissute a Sant'Angelo Muxaro e per la cui concessione dell'area a singoli lotti è demandata solamente ed esclusivamente al Consiglio Comunale il quale prima della concessione dell'area valuterà del personaggio oggetto della concessione visto come personalità storico-politico culturale e benemerito, la cui istanza per l'ottenimento della concessione deve essere corredata da documentazioni descrittive sulle attività svolte, la progettazione previo parere della Commissione Edilizia e dell'Ufficio sanitario approvata da delibera di Giunta Municipale riscontrata posticipatamente dal CO.RE.CO.

ART. 51

Oltre al precedente articolo, esclusivamente il Consiglio Comunale sarà chiamato in causa per le eventuali concessioni straordinarie di lotti di terreno già concessi per cui è stata revocata la concessione o per uno dei motivi inosservati nel presente regolamento e/o per decadenza dei termini e/o per cessione ed abbandono di aree e strutture da parte dei concessionari.

ART. 52

La concessione di cui all'art. 46 e 50 può essere concessa su richiesta effettuata in carta legale indirizzata all'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo Muxaro e saranno raccolte presso l'ufficio comunale competente.

ART. 53

A concessione ottenuta il richiedente entro mesi 6 dovrà presentare all'Ufficio competente in duplice copia, progetto delle opere da realizzare, e rappresentato graficamente in pianta, sezioni e prospetti e da una relazione descrittiva con indicazione dei materiali e dei colori usati, numero dei posti ricavati e quanto altro si reputa necessario relativamente alle opere occorrenti per la raccolta di acque - convogliamento delle stesse, muri di contenimento etc., secondo le valutazioni dell'Ufficio competente.

ART. 54

I progetti di cappelle, monumenti, edicole, sarcofagi, tombe e strutture edilizia cimiteriali, dovranno essere approvate dalla Commissione Edilizia Comunale previo parere, dell'Ufficio competente circa la conformità della concessione e nel rispetto del presente regolamento comunale per il Cimitero, dell'Organo Sanitario (Ufficiale Sanitario).

All'atto dell'approvazione del progetto deve essere definito il numero delle salme che può recepire il manufatto edilizio.

ART. 55

Il Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia come previsto al precedente articolo 54 rilascia autorizzazione alla realizzazione dell'opera progettata.

ART. 56

La costruzione della struttura edilizia cimiteriale (tombe, cappelle, edicole, monumenti, sarcofagi etc.) dovrà essere ultimata entro e non oltre i due anni successivi all'inizio dei lavori.

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 57

Se entro il termine previsto agli articoli 55 e 56 precedenti, l'opera progettata non è stata realizzata, la concessione si intende decaduta senza preavviso alcuno da parte della P.A. e saranno incamerate le somme versate per la concessione del suolo e delle altre versate, a titolo di cauzione.

ART. 58

Sulle aree concesse e sulle strutture cimiteriali realizzate di cui ai precedenti articoli, è vietata la cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono di aree o strutture cimiteriali, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso, con libertà di cessione e/o di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario, dovrà pagare al Comune una somma pari alla concessione del terreno secondo le tariffe vigenti, oltre le spese per la contrattazione come ai precedenti articoli, nonché la somma pari alla eventuale struttura realizzata secondo la valutazione dell'Ufficio competente.

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 59

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorsi 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchio o strumenti.

ART. 60

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

ART. 61

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dall'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria a meno di 24 ore.

Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

ART. 62

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e deve essere assicurata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

ART. 63

Nell'ambito del cimitero, sarà predisposto un locale distinto dalla camera mortuaria per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservanza;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il mantenimento di osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contumazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dell'Ufficiale Sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n°185.

ART. 64

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 63.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 65

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

ART. 66

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 67

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 68

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni od inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Per la tumulazione, anche se temporanea in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a uno 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi di altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm. 2,50, ciò deve risultare da un'attestato dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 69

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e cognome del defunto ed anno di morte, impresso a martello.

La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro anche bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune.
Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 70

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune qualora venga istituito il relativo servizio o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ART. 71

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, secondo quanto sarà stabilito nell'apposito capitolato d'oneri per i trasporti funebri.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode del cimitero.
Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli articoli 20 e 21 del citato D.P.R. n°285/1990.

ART. 72

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso del Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabiliti negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributi di speciali onoranze, tale decreto dovrà esser comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 73

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre il modo che il Custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 74

1. Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto in una soluzione di disinfettante. E'' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità Sanitaria salvo che il coordinatore sanitario non lo vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 72 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previste nei successivi articoli 77 e 78, quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 75

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano

effettuate osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 76

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in località funzioni religiose.
2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 77

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n°1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'articolo 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Concezione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n°1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285.

ART. 78

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al Custode del Cimitero il permesso di seppellimento con la modalità di registrazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore sanitario dell'U.S.L.

ART. 79

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio Comunale, il convoglio funebre deve anche in questa ipotesi o per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 80

1. Alle norme che precedono sono soggette anche i trasporti, entro il territorio comunale o da per altri comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed all'indagine scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990, n°285.

ART. 81

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,60, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 82

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagine nell'interesse della giustizia o dal Sindaco, o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 83

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 vengono regolate dal Sindaco seguendo l'ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 84

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in un cassetta di zinco a mente dell'art. 84.
3. Le lapidi, i cippi, etc., devono essere ritirati dal Custode del Cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n°915 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART. 85

1. Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e trenta per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private e concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri esumati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 86

Per le esumazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e, in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'art. 84 del presente Regolamento.

ART. 87

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. e del Custode del Cimitero.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che si tratti di cimitero di Comune montano, il cui Regolamento di igiene consente di procedere a tale operazione anche nei mesi su indicati.
 - b) Quanto trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del Custode del Cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente

impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 88

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di accogliere solamente ossa oppure la salme nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di special prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzioni di creolina, e così tutto il terreno ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto: Tale disinfezione, verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I Necrofori i Custodi, gli Affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 89

1. Il Sindaco, previa nulla osta da parte dell'Autorità Sanitaria, autorizza le estumulazioni per conto ed interesse dei privati.

AUTOPSIE

ART. 90

La sala per autopsie dovrà rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 65 e 66 del D.P.R. 285/90.

Le autopsie anche se ordinate dalla Autorità Giudiziaria, devono esser eseguite dal Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusa, il Medico che ha effettuato l'autopsia dovrà dare tempestivamente comunicazione alle Autorità (Sindaco - Coordinatore Sanitario).

POLIZIA CIMITERIALE

ART. 91

1. Il Cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del Cimitero.

ART. 92

E' vietato l'ingresso nel cimitero di:

cavalli, vetture, biciclette, automobili e i veicoli di qualsiasi genere, potranno introdursi nel cimitero soltanto i mezzi di servizio del medesimo. E'' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio, sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

ART. 93

Il viale centrale, come i laterali, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel migliore ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nel cimitero. Le ossa

ART. 94

1. Ogni coltivazione, che non sia quella semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del territorio.

ART. 95

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc..

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un anno.

ART. 96

1. Il Comune ha il diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 97

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 98

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero e delle cappelle, alle lapidi ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

ART. 99

1. Salvo chi ha i parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 100

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode od altro personale del cimitero o di Polizia diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

NORME TRANSITORIE

ART. 101

Entro un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno definirsi fino alla contrattazione, tutte le concessioni irregolari fino alla formalizzazione delle stesse, e ciò in forza della normativa esistente.

Superato il termine di cui sopra, senza peraltro che sia adottato l'atto deliberativo da parte della G.M. le concessioni, se ed in quanto regolari, subiranno l'attuazione del presente Regolamento, ovvero i soggetti che regolarmente invitati si rifiuteranno di regolarizzare la concessione saranno dichiarati decaduti dal diritto.

L'ufficio competente, dovrà entro i termini citati effettuare un censimento delle concessioni di aree e di loculi che risultano ancora non regolati da contrattazioni.

I soggetti che, non in regola contrattualmente, risulteranno in possesso di sarcofagi, cappelle gentilizie di carattere monumentale o loculi su invito dell'Amministrazione Comunale, dovranno dichiarare, entro il termine di gg. 60, la loro disponibilità o meno alla regolarizzazione della loro posizione possessoria.

Nel caso di più possessori della stessa area, gentilizia o loculo e non tutti i possessori invitati risponderanno positivamente all'invito dell'Amministrazione quest'ultima formalizzerà l'atto con la parte disponibile che diventerà proprietaria esclusiva in concessione dell'area o loculo con l'obbligo di raccogliere le eventuali ossa delle salme esumate in uno speciale loculo ossario individuale come previsto dall'art. 41 del presente regolamento che dovrà in ogni caso essere realizzato nell'area, gentilizia o loculo medesimo.

Su parere dell'Ufficio, circa la disponibilità del suolo cimiteriale, senza peraltro che sia impegnata l'area dell'ampliamento interessata dal presente Regolamento, sarà adottato atto deliberativo della G.M.

ART. 102

La G.M. di cui all'art. 46, per la concessione di aree destinate a tombe e/o cappelle gentilizie a carattere monumentale, nella valutazione del diritto di precedenza dovrà rispettare l'ordine cronologico della presentazione delle domande che si trovano depositate presso l'ufficio competente e regolarmente protocollate al protocollo generale.

Hanno precedenza le istanze che hanno nuclei familiari defunti ospitate in tombe e/o cappelle non di proprietà.

Concorre, altresì, a determinare la precedenza il numero dei defunti di cui al comma precedente, la cui valutazione in punti sarà utile alla formazione della graduatoria, che dovrà essere aggiornata ogni due anni.

I punteggi per la formulazione della graduatoria saranno attribuiti rispettando i seguenti criteri:

* per ogni defunto ospitato	N° 0,1 punti
* per l'età del richiedente da anni 40 a 49	N° 0,1 “
* “ “ “ “ “ 50 a 59	N° 0,2 “
* “ “ “ “ “ 60 a 69	N° 0,4 “
* “ “ “ “ “ 70 a 79	N° 0,6 “
* “ “ “ “ “ 80 a 90	N° 0,8 “
* “ “ “ “ “ 90 in poi	N° 0,1 “

A parità di punteggio sarà rispettato l'ordine cronologico della presentazione delle istanze, depositate presso l'Ufficio di competenza e assunte al protocollo generale.

Formulata la graduatoria a seguito della valutazione dei titoli, gli interessati dei nuclei familiari aventi diritto saranno invitati secondo l'ordine di precedenza a presentare il progetto entro mesi sei (6).

Dalla data di rilascio della concessione gli interessati dovranno ultimare la strutture portante entro anni uno e la ultimazione e definizione della costruzione entro anni due.

Le istanze dei richiedenti, i cui componenti il nucleo familiare fino al 2° grado sono già in possesso di concessione, non saranno sottoposte alla valutazione per titoli di precedenza.

Concorrono a fare parte del nucleo familiare del richiedente i parenti non oltre il 3° grado o affini.

Le domande di concessione a suo tempo presentate, depositate presso il competente ufficio e regolarmente assunte al protocollo generale del Comune, dovranno essere integrate ed adeguate al regolamento come sopra approvato entro 90 giorni dell'avviso pubblico che l'Amministrazione Comunale affiggerà dopo l'entrata in vigore del presente atto.

CONTRAVVENZIONI

ART. 103

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n°1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, a 603 e degli articoli 32, 1 e 113 della legge 24 novembre 1981, n°689.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 104

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n°285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n°1265.

ART. 105

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo di Controllo Provinciale e dell'Assessorato Regionale alla Sanità e della sua pubblicazione ai sensi di legge.